

CITTA' DI MONREALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Indice generale

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 Vigilanza
- Art. 6 Sanzioni

TITOLO II: SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 7 Comportamenti vietati
- Art. 8 Altre attività vietate
- Art. 9 Pulizia
- Art. 10 Rifiuti
- Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 12 Tende su facciate dei negozi e vetrine
- Art. 13 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale
- Art. 14 Divieti
- Art. 15 Attività particolari consentite in parchi pubblici

TITOLO III: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Art. 16 Disposizioni generali
- Art. 17 Specificazioni
- Art. 18 Occupazioni per manifestazioni
- Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 23 Occupazioni per attività di riparazione di veicoli
- Art. 24 Occupazioni per traslochi
- Art. 25 Occupazioni di altra natura
- Art. 26 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative
- Art. 27 Occupazioni con chioschi
- Art. 28 Occupazioni per temporanea esposizione
- Art. 29 Occupazioni per esposizione di merci
- Art. 30 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali
- Art. 31 Commercio in forma itinerante
- Art. 32 Mestieri girovaghi

TITOLO IV: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 33 Disposizioni generali
- Art. 34 Spettacoli e trattenimenti
- Art. 35 Circoli privati

- Art. 36 Abitazioni private
- Art. 37 Strumenti musicali
- Art. 38 Dispositivi acustici antifurto

TITOLO V: MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 39 Cura e tutela degli animali
- Art. 40 Mantenimento dei cani
- Art. 41 Trasporto di animali su mezzi pubblici
- Art. 42 Animali liberi

TITOLO VI: NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 43 Esposizione dei prezzi
- Art. 44 Servizi igienici

CAPITOLO VII: NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 Controllo
- Art. 46 Disposizioni transitorie
- Art. 47 Sanzioni
- Art. 48 Procedimento per l'applicazione
- Art. 49 Proventi delle Sanzioni
- Art. 50 Servizi a domanda individuale
- Art. 51 Abrogazioni

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto della Città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Al fine di garantire la migliore convivenza civile e quanto già evidenziato dal comma precedente, in applicazione della Legge 15 Maggio 1997 n. 127 art. 17 comma 134, i componenti il Corpo di Polizia Municipale della città di **MONREALE** svolgono il proprio servizio armati.

Art. 2 Oggetto e applicazione

Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari/dirigenti comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 Concessioni e autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva e specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via

generale per talune specie di concessioni o autorizzazioni, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiederne la documentazione, nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

- a. personalmente al titolare;
- b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d. con facoltà dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.
2. Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descritti e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle Forze di Polizia dello Stato.
4. Uno dei compiti principali della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:
 - a) esercizi commerciali
 - b) laboratori artigianali
 - c) pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
 - d) mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili
 - e) vendite stagionali o itineranti
 - f) impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche
 - g) esercenti altre attività economiche e non economiche
 - h) installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

Nell'ambito di tale potestà, il personale di Polizia Municipale:

- ❖ eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
- ❖ effettuano rivelazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
- ❖ vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, nell'ordine e del decoro cittadino;
- ❖ contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;

- ❖ inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerti gli illeciti penali accertati.

Art. 6 Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con le sanzioni espressamente previste dal vigente regolamento o con quelle definite in singole disposizioni legislative, nazionali o Regionali, nel rispetto del Principio di Legalità.
2. **Per quanto riguarda la contestazione, notificazione, opposizione, e la estinzione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si rinvia alle modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.**
 - a) **Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere fissate permanentemente al suolo, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione; il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.**
 - b) **Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, l'Autorità Amministrativa, su comunicazione dell'organo accertatore dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette avvalendosi del personale tecnico comunale. Successivamente al compimento, l'Autorità Amministrativa emette, a carico del trasgressore, ordinanza - ingiunzione del pagamento delle spese sostenute.**
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. **Per le violazioni di cui ai precedenti comma e comunque sempre disposto:**
 - a) **il sequestro delle strutture movibili e delle merci con le quali viene occupata abusivamente la superficie del suolo pubblico sulla quale viene esercitata l'attività;**
 - b) **il sequestro delle strutture movibili e delle merci con le quali viene occupata una superficie maggiore di quella concessa dall'Autorità Comunale.**
 - c) **E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che costituiscono violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.**
 - d) **Avverso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione all'Autorità Amministrativa di cui all'art. 48, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.**
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

7. tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.
8. **Quando il titolare di concessione o di autorizzazione sia incorso, in un periodo di sei mesi, in tre violazioni degli articoli contenuti nel presente Regolamento, l'organo accertatore trasmette i rapporti all'Autorità Amministrativa di cui all'art. 48 la quale emette Ordinanza Ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'Autorizzazione Amministrativa per un periodo da uno a sette giorni.**
9. **Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di un anno, in una delle violazioni di cui sopra per almeno sei volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'Autorizzazione Amministrativa per un periodo da sette a quindici giorni.**
10. **In caso di reiterazione, quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di un anno, in sette violazioni, l'Autorità Amministrativa, potrà emettere Ordinanza Ingiunzione per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'Autorizzazione Amministrativa.**

CAPITOLO II

SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 7 Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio,
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;

- l) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- m) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- n) compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- o) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- p) sparare mortaretti o altri simili apparecchi.

Art. 8 Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
4. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
5. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
6. inoltre nelle vie, nelle piazze, nei chiassi di interesse storico, monumentale e/o culturale, è fatto divieto tutti i giorni, dalle ore 9,30 alle ore 21.00 e nel periodo invernale dalle ore 10.30 alle ore 19.00 di stendere biancheria, lenzuola, tappeti, tovaglie, stracci o simili; è fatto obbligo inoltre mantenere le facciate in buono stato di decoro e di rimuovere dalle stesse, dai balconi e dalle finestre qualunque altra cosa possa deturparne il decoro.

Art. 9 Pulizia

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma precedente si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di

marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Art. 10 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve chiedersi specifico intervento all'U.T.C. preposto alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 11 Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono

stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.

Art. 12 Tende su facciate dei negozi e vetrine

2. La collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale da richiedersi nelle forme indicate con lo specifico regolamento Comunale.

Art. 13 Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio. **Per le aree interdette al commercio itinerante , si rimanda all'art. 31 del presente Regolamento .**
2. Nelle zone cittadine indicate al comma precedente l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

Art. 14 Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

1. danneggiare la vegetazione;
2. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
3. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
4. calpestare le aiuole;
5. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente.

Art. 15 Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a) l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b) l'attività dello spettacolo viaggiante
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
3. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al primo comma del presente articolo non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
4. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al primo comma del presente articolo.
5. Oltre a quanto previsto al primo comma, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, l'installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
6. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio

è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed eventualmente dei percorsi, per le attività di noleggio dei veicoli a pedale e di animali.

La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

CAPITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 16 Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o sovrastanti, senza preventiva autorizzazione.
Sono soggetti all'obbligo della prevenzione e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
 - c. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
2. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati dal comma precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante la quale essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al terzo comma del presente articolo.
5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
6. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale.
7. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente o esplicitamente disposto.

Art. 17 Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
 - a) **occasionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di dieci giorni e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico.
Dette occupazioni sono escluse da quelle a titolo oneroso;
 - b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di dieci giorni, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano

- alcuno dei particolari interessi di cui al precedente punto 1., nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiale nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzioni di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- c) **stagionali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d) **annuali**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
3. **il titolare dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, all'atto del rilascio della concessione dovrà depositare, a titolo cauzionale, una somma pari al 25 % dell'importo previsto per la occupazione di che trattasi.**
4. **Qualora, gli organi di vigilanza accertino che il titolare dell'autorizzazione non mantenga lo spazio concesso pulito e sgombero dai rifiuti, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo per l'acquisizione della predetta somma da ritenersi come pagamento per le spese sostenute per la pulitura e il ripristino del luogo.**

Art. 18 Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o di spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:
 - a) modalità di occupazione;
 - b) strutture che si intende utilizzare;
 - c) impianti elettrici.
2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
6. L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 19 Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:
 - a) *temporanea*, se richiesta per un periodo di tempo limitato
 - b) *ordinaria*, se riportata all'anno solare.
2. Fra più richieste per lo spettacolo viaggiante si procede mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di eventuali prescrizioni comunali, l'area rimane aggiudicata al secondo sorteggiato e così di seguito.
3. La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina definita con ordinanza Sindacale, finalizzata alla verifica della insussistenza di forme di maltrattamento a danno degli animali che viaggiano a seguito del circo stesso.
4. L'installazione dei circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole, avverrà, se la stessa ricadrà su area pubblica, secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo generale del Comune delle domande presentate da parte degli interessati.
5. Le domande d'autorizzazione potranno riguardare periodi massimi di 15 gg. Consecutivi e non potranno essere reiterate nell'arco dello stesso anno solare.
6. L'installazione di circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole, avverrà, se la stessa ricadrà su area privata, in base alla richiesta congiunta del proprietario dell'area e dell'esercente. In ogni caso il periodo d'attendamento di circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole non potrà superare i 30 gg. Consecutivi e sarà soggetto, comunque a tutte le limitazioni imposte con legge, regolamenti o ordinanze sindacali e dirigenziali.
7. In ogni caso viene imposto agli esercenti di circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole, che attendino su area pubblica il versamento di una cauzione, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo da svincolarsi a termine della concessione stessa, su nulla - osta dei competenti Uffici.

Art. 20 Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma precedente, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 21 Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto

di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Art. 22 Occupazioni per lavori di pubblica utilità

2. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
3. La comunicazione di cui al comma precedente, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
4. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
5. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 23 Occupazione per attività di riparazione dei veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione dei veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'Officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
2. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma precedente, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
3. L'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta.
4. Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 24 Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 25 Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere la approvazione del Sindaco e salva l'osservanza delle disposizioni di Legge al riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Sindaco, nel concedere il permesso, dovrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

Art. 26 Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.
3. Con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.
4. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza. Solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 27 Occupazioni con chioschi

1. Le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'installazione di chioschi sono necessarie e preliminari a qualsiasi altra autorizzazione (di natura edilizia) per la loro realizzazione; la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di chioschi non può essere esaminata dal Comune se difetti l'autorizzazione alla occupazione del suolo.
2. Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo -criterio strutturale- e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati -criterio funzionale-), di tipo edilizio per strutture stabili.
3. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione, i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di tavoli e sedie, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici.
4. Analoga possibilità sussiste per le edicole, i chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.
5. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo si devono osservare, le seguenti disposizioni:
 - a) Relativamente agli oggetti di cui al primo comma si fa riferimento all'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o ad un esercizio commerciale.
 - b) Il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione, e allo stesso modo, per le strutture destinate al commercio non antistanti esercizi.
 - c) Il titolare dovrà presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

- progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...;
 - relazione scritta;
 - campione del tessuto della eventuale copertura;
 - fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita;
6. L'autorizzazione è precaria, temporanea e concessa di massima per periodi stagionali: pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.
 7. La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
 8. In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.
 9. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.
 10. La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due.
 11. Può fare eccezione il caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede; eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura della città e addebitati al titolare.
 12. Per quanto non disposto espressamente nel presente articolo con riferimento alle massime superfici occupabili nonché alla foggia ed alle caratteristiche tecniche nonché alla tipologia degli elementi architettonici per i quali si richiede all'occupazione di suolo, si demanda all'apposito regolamento Comunale.

Art. 28 Occupazione per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. **Può essere, inoltre, autorizzata l'esposizione stagionale di verdure e prodotti tipici della terra (Lumache) a condizione che gli stessi vengano esposti su strutture e mezzi aventi i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti.**
3. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 28 bis – Esenzioni Particolari (Delibera C.C.n. 47 del 15 Aprile 2003)

1. **Nel periodo dal 15 Aprile al 15 Settembre, in occasione dello svolgimento delle attività turistico - culturali, l'Amministrazione comunale può stabilire l'esenzione del pagamento del canone per gli esercizi commerciali, la cui attività è finalizzata esclusivamente alla ristorazione e alla somministrazione di alimenti e bevande, previo espletamento di attività di intrattenimento pubblico in forma gratuita.**
2. **Le attività di intrattenimento saranno concordate con l'Amministrazione comunale, utilizzando un programma di massima stilato dal responsabile del Settore Promozione Umana.**

3. Lo svolgimento delle attività di intrattenimento potranno essere svolte individualmente o in forma associata; il Settore Promozione Umana del Comune avrà il compito della sorveglianza e della corretta attuazione del programma concordato.
4. La realizzazione dell'arredo urbano resta a carico dei commercianti e degli operatori che utilizzeranno la parte di suolo pubblico destinata all'intrattenimento, nonché la pulizia della stessa.

Art. 29 Occupazione per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede **o lo spazio antistante sul quale si affaccia l'esercizio sia d'ampiezza sufficiente e che comunque l'occupazione non sia di ostacolo alla circolazione veicolare secondo le norme vigenti del codice della strada** e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,90 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigiani e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono chiedere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
6. **La violazione delle norme contenute nel presente articolo, importa la sanzione accessoria dell'obbligo, per l'autore della violazione stessa, del ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere fissate permanentemente al suolo.**
7. **L'agente che accerta la violazione per la occupazione abusiva del suolo pubblico o l'occupazione di una superficie maggiore di quella concessa, oltre ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 47, dispone il sequestro delle strutture mobili e delle merci oggetto della violazione.**

Art. 30 Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 31 Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.
2. E' comunque vietato:
 - a) posizionare veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale; esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.
 - b) sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati o posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
 - d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - e) iniziare l'attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 19.
4. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, sempre che il venditore sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

6. E' consentito esercitare inoltre il commercio in aree pubbliche nelle seguenti vie e piazze:

- a) **Via Venero da largo Mario D'Aleo fino all'intersezione con la via Circonvallazione, comprese tutte le vie che confluiscono nel predetto asse viario, ad esclusione delle vie A. Moro e via della Repubblica;**
 - b) **Via P. Novelli da largo Mario D'Aleo fino alla via Roma, comprese tutte le vie che confluiscono nel predetto asse viario;**
 - c) **Via Roma, comprese tutte le vie che confluiscono nel predetto asse viario;**
 - d) **Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Guglielmo II°, comprese tutte le vie che confluiscono nelle predette Piazze;**
 - e) **Via Arcivescovado, comprese tutte le vie che confluiscono nel predetto asse viario;**
 - f) **Via B. D'Acquisto, da piazza Vittorio Emanuele fino all'ex Albergo Savoia, comprese tutte le vie che confluiscono nel predetto asse viario;**
- 7. E' comunque vietato esercitare il commercio su aree pubbliche nella Via Pio La Torre nei giorni concomitanti con quelli del mercato rionale e similari in piazzale Ignazio Florio.**

Art. 32 Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla Legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

CAPITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 33 Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini. Tutti i mestieri incomodi o rumorosi che insistano nel centro abitato delimitato in conformità al D. Lgs. 285/92 non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 20:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 14:00 e le ore 16:00 di ogni giorno.
2. I Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici Comunali o delle Unità Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 34 Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 35 Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 36 Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti

tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 37 Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 38 Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito descritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

CAPITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 39 Cura e tutela degli animali

1. E' vietato allevare all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D. Lgs. 285/92 e succ. modif., animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione.
2. E' vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
3. E' vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D. lgs. 285/92, gli animali da cortile.
4. In ogni caso il privato che detenga animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia degli animali stessi, delle aree ove gli stessi vivono, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
5. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
6. E' vietato abbandonare animali domestici.
7. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
8. E' obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.
9. In ogni caso, è vietato lasciare liberi dal controllo diretto del proprietario, anche nelle aree private di natura condominiale, i cani che siano sprovvisti di museruola.

10. Allo stesso modo, nel condurre all'aperto, sulla pubblica via i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio; alternativamente al guinzaglio, il cane deve essere calzato con museruola.
11. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
12. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
13. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Art. 40 Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.
2. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
3. La detenzione dei cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene - illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
4. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
5. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
6. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
7. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 41 Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Art. 42 Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

CAPITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 43 Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 44 Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite del Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

CAPITOLO VII **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 45 Controllo

1. Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto, da parte di chi di dovere, di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Responsabile del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo del personale di Polizia Municipale, salvo i casi in cui la Legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.
2. Inoltre, agli Agenti di Polizia Municipale è affidato la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e d'ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o inibizione dell'attività abusiva

Le attività di controllo e repressione avvengono:

- a) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
 - b) su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - c) su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.
3. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la polizia municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire all'esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusure degli esercizi.

Art. 46 - Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

Art. 47 Sanzioni

1. **Ferma restando l'osservanza, nell'applicazione delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie, dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 10 e dell'art. 16 della legge 689/81, compete al Comune, nell'ambito della propria autoregolamentazione, stabilire le Sanzioni amministrative per la violazione delle norme fissate nel presente Regolamento, tanto coerentemente con le previsioni degli artt. 159 e 160 del D. Lgs. 112/98, nonché dell'art. 3 comma 5° e art. 7 comma 1° del D. Lgs. 267/00.**
2. La misura delle Sanzioni Amministrative Pecuniarie è aggiornata, con deliberazione della Giunta Comunale, ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT,

dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi nei due anni precedenti.

3. Sono determinate, pertanto le seguenti sanzioni, a carattere generale per le violazioni al presente regolamento:
 - Violazione ai precetti contenuti al TITOLO II : Sanzione Amministrativa Pecuniaria da un minimo edittale di € 50,00 a un massimo edittale di € 300,00;
 - Violazione ai precetti contenuti al TITOLO III: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da un minimo edittale di € 100,00 a un massimo edittale di € 500,00;
 - Violazione ai precetti contenuti al TITOLO IV: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da un minimo edittale di € 100,00 a un massimo edittale di € 500,00;
 - Violazione ai precetti contenuti al TITOLO V: Sanzione Amministrativa Pecuniaria da un minimo edittale di € 100,00 a un massimo edittale di € 500,00;
 - Per le violazioni ai precetti contenuti al TITOLO VI si rimanda alle sanzioni pecuniarie previste dalle norme vigenti in materia.
4. Viene altresì determinato che per le violazioni alle ordinanze del Sindaco o del Dirigente del Settore Competente per l'adozione dei provvedimenti in materia di tutela ed igiene dell'abitato nonché di disciplina della polizia urbana, la Sanzione amministrativa pecuniaria varia da un minimo edittale di € 500,00 a un massimo edittale di € 3.000,00.
5. Per le violazioni contenute al TITOLO II, limitatamente a quelle relative al conferimento dei rifiuti solidi urbani, le Sanzioni Amministrative Pecuniarie sono quelle contenute nella Ordinanza Sindacale n. 143 del 21.08.2006 integrata e modificata dall'Ordinanza Sindacale n. 48 del 08.03.2007 (da un minimo edittale di € 25,00 a un massimo edittale di € 150,00 e da un minimo edittale di € 105,00 a un massimo edittale di € 650,00)

Art. 48 procedimento per l'applicazione

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della **Legge 24 novembre 1981, n. 689**.
2. Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della **Legge 24 novembre 1981, n. 689** nonché competente a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Art. 49 Proventi delle Sanzioni

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.
2. Di tutti i proventi sanzionatori che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:
 - a) nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale
per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo, nonché alla creazione del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale;
 - b) nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
 - c) nella misura del 35% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Art. 50 Servizi a domanda individuale

1. L'Amministrazione Comunale intende avviare servizi a domanda individuale sul territorio di competenza sulle seguenti ipotesi:
 - a) accertamenti e notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;
 - b) scorte effettuate con veicoli della polizia municipale;
 - c) assistenza da parte di personale comunale specializzato (es. polizia municipale) a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art. 19 D.P.R. n.616/1977;
 - d) istruttoria pratica, contrassegni, pass, soste riservate, ecc. in Zone a Traffico Limitato e/o Aree Pedonali;
 - e) personale comunale e istruttoria pratiche di iniziative culturali, sociali, teatrali, cinematografiche e comunque spettacolari;
 - f) personale comunale e strutture per implementazione di impianti tecnologicamente avanzati, in particolare ai fini della sicurezza nella città;
 - g) ogni altra iniziativa che la Giunta Comunale potrà ritenere utile alla città.
2. Gli importi previsti per le tariffe relative per tali servizi non potranno essere inferiore:
 - a £. 5.000 (Euro 2,58) nel caso di mero rimborso spesa (es. accertamenti, notificazioni, ecc.);
 - a £. 2.000 (Euro 2,58) nel caso di singola istruttoria pratica e occupazione giornaliera di suolo pubblico (es. documentazioni, permessi, autorizzazioni, accessi giornalieri, ecc.);
 - quota oraria equivalente a quanto stabilito nelle leggi nazionali e regionali, nel C.C.N.L. Enti Locali e nei regolamenti Comunali come quota oraria straordinaria al lordo degli oneri riflessi.
3. La Giunta Comunale disciplina con proprio atto l'implementazione del servizio a domanda individuale, delegando al Dirigente gli atti di carattere gestionale. Salvo che la Giunta Comunale non disponga diversamente, si intendono applicate le quote minime riportate nel precedente comma.

Art. 51 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.